



**Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.**

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del «\$\$\$SmartDocumentDate»

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. d

¹ L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti autorizzati ai sensi dell'articolo 47 OAMal o delle organizzazioni di fisioterapia autorizzate ai sensi dell'articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:

- d. misure relative a un esame, una valutazione, una consulenza, un'istruzione, un coordinamento o un aumento dell'aderenza terapeutica secondo un approccio multifattoriale in caso di disturbi che comportano un moderato o alto rischio di caduta in persone a partire dai 65 anni, a condizione che le misure siano eseguite secondo il documento di Physioswiss del 5 agosto 2021 e dell'8 novembre 2021² «Manuale StopCadute, procedura per la fisioterapia» o il documento della Lega svizzera contro il reumatismo del 28 febbraio 2025³ «Piano di valutazione e consulenza a domicilio sul rischio di caduta».

¹ RS 832.112.31

² Il documento (disponibile rispettivamente in tedesco e francese) può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif

³ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif

Art. 6 cpv. 1 lett. c

¹ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti autorizzati ai sensi dell'articolo 48 OAMal o dalle organizzazioni di ergoterapia autorizzate ai sensi dell'articolo 52a OAMal, sempreché:

- c. siano effettuate nell'ambito di un esame, di una valutazione, di una consulenza, di un'istruzione, di un coordinamento o di un aumento dell'aderenza terapeutica secondo un approccio multifattoriale in caso di disturbi che comportano un moderato o alto rischio di caduta in persone a partire dai 65 anni e a condizione che le misure siano eseguite secondo il documento dell'Associazione svizzera di ergoterapia dell'8 febbraio 2021 e del 5 maggio 2021⁴ «Manuale Procedura StopCadute, procedura per l'ergoterapia» o il documento della Lega svizzera contro il reumatismo del 28 febbraio 2025⁵ «Piano di valutazione e consulenza a domicilio sul rischio di caduta».

*Art. 12**Concerne soltanto il testo francese**Art. 12a* Vaccinazioni profilattiche

¹ L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche secondo le indicazioni di vaccinazione, gli schemi di vaccinazione e le limitazioni supplementari specifiche di cui al «Documento di riferimento vaccinazioni profilattiche» dell'UFSP, versione del 1° gennaio 2026⁶:

- a. vaccinazioni contro difterite e tetano;
- b. vaccinazione contro pertosse;
- c. vaccinazione contro poliomielite;
- d. vaccinazioni contro morbillo, orecchioni e rosolia;
- e. vaccinazione contro l'*Haemophilus influenzae* b (Hib);
- f. vaccinazione contro l'influenza;
- g. vaccinazione contro l'epatite B;
- h. vaccinazione contro gli pneumococchi;
- i. vaccinazione contro i meningococchi A, C, W, Y;
- j. vaccinazione contro i meningococchi B;
- k. vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME);
- l. vaccinazione contro la varicella;

⁴ Il documento (disponibile rispettivamente in tedesco e francese) può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif

⁵ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif

⁶ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif

- m. vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV);
- n. vaccinazione contro l'epatite A;
- o. vaccinazione contro la rabbia;
- p. vaccinazione contro la COVID 19;
- q. vaccinazione contro l'herpes zoster;
- r. vaccinazione contro l'mpox;
- s. vaccinazione contro i rotavirus;
- t. vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV).

² Per le vaccinazioni l'assicurazione assume i costi della consulenza vaccinale seguenti:

- a. anamnesi vaccinale con verifica dello stato vaccinale;
- b. valutazione delle indicazioni e controindicazioni;
- c. informazione e ottenimento del consenso informato.

³ In caso di indicazione per motivi professionali e di viaggio i costi della vaccinazione e delle consulenze vaccinali non sono assunti dall'assicurazione.

⁴ Per le vaccinazioni profilattiche e le consulenze vaccinali non è riscossa nessuna franchigia se le prestazioni sono effettuate nel quadro di programmi di prevenzione su scala nazionale.

⁵ I costi delle vaccinazioni sono assunti soltanto se il vaccino utilizzato per il rispettivo gruppo di età e la rispettiva indicazione figura nell'elenco delle specialità e sono osservate le limitazioni ivi stabilite; sono fatte salve le vaccinazioni di cui al capoverso 1 lettere m ed r.

Art. 42 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita.

^{1bis} I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP⁷.

Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019, cpv. 4

⁴ Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2027.

⁷ www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA) > Laboratori e capi di laboratorio > ulteriori informazioni > documenti > criteri dell'UFSP

II

Gli allegati 1–4⁸ sono modificati.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² Gli articoli 5 capoverso 1 lettera d e 6 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il 1° luglio 2026.

³ La durata di validità dell'articolo 35 nella versione della modifica del 22 settembre 2023⁹ è prorogata sino al 31 dicembre 2026.

2 dicembre 2025

Dipartimento federale dell'interno:

Elisabeth Baume-Schneider

⁸ Il contenuto dei presenti allegati è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo «[hyperlink -f %URL](#)» > Informazioni generali
> Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

⁹ RU **2023** 571